

# Consiglio dei Ministri n.70 del 30 ottobre 2020

---

2 Novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta [n. 70 del 30 ottobre u.s](#) ha approvato, tra l'altro, in esame preliminare, due decreti legislativi relativi, rispettivamente, all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, e all'attuazione della cooperazione rafforzata tra Stati sull'istituzione della Procura europea.

Ha altresì approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

In particolare, il regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto "regolamento prospetto") stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

La riforma introdotta mira a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati.

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. Pertanto, il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all'accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il regolamento prevede per tutti i tipi di emittenti norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze e rende il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori. Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

- emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un'emissione secondaria;
- piccole e media imprese;
- emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli;
- emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.

Inoltre, si intende incentivare l'uso del "passaporto" transfrontaliero per i prospetti approvati, che è stato introdotto dalla precedente direttiva.

Mentre, il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari (FCM) e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Prevede inoltre una politica standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri investitori.

Il testo contiene anche norme volte a garantire che i fondi investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia, tramite l'introduzione di regole di valutazione chiare e armonizzate. Queste misure garantiscono che la liquidità degli FCM sia adeguata a soddisfare le richieste di riscatto degli investitori.

Infine ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che introduce modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria.

Il testo mantiene inalterato l'impianto del regolamento del 2015, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 99 del 2019, salvo quanto previsto dal titolo III che reca disposizioni sull'amministrazione periferica.

L'intervento si è reso necessario per le recenti modifiche apportate alla disciplina concernente le articolazioni decentrate del Ministero della giustizia, con particolare riguardo al modello di gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e alle spese di funzionamento degli stessi. Il nuovo modello di decentramento si basa su articolazioni periferiche di livello dirigenziale non generale, in luogo di quelle di livello generale, strutturalmente e funzionalmente dipendenti dall'amministrazione centrale ed autonome rispetto agli uffici giudiziari.

Si interviene quindi sulle disposizioni del regolamento in vigore che menzionano le sopresse direzioni generali regionali; su quelle che delineano la competenza della direzione generale delle risorse materiali e

delle tecnologie, individuandola come articolazione del Ministero cui la legge primaria assegna il compito di elaborare i programmi, gli indirizzi e le direttive da impartire ai neoistituiti uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; sulle disposizioni del titolo III del regolamento concernente l'amministrazione periferica del Ministero della giustizia al fine di rimodularne la fisionomia adeguandola alla normativa primaria e sulle tabelle riguardanti la dotazione organica.

Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.